

(Codice interno: 354524)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1555 del 03 ottobre 2017

Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto.*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento ha lo scopo di definire un piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky sul territorio della Regione del Veneto. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Malattia di Aujeszky costituisce una delle più gravi patologie nel suino e, conseguentemente, è causa di pesanti perdite economiche a livello produttivo. Per tale motivo, molti Paesi industrializzati hanno attuato, negli anni, piani di eradicazione della malattia basati sull'utilizzo di appositi vaccini, sul blocco delle movimentazioni negli allevamenti infetti e sull'allontanamento dei soggetti con infezione latente.

In accordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria, per mantenere lo status sanitario, la Malattia di Aujeszky deve essere obbligatoriamente notificata e tutti i casi sospetti devono essere sottoposti a controllo e indagini di laboratorio. Oltre a ciò, la norma comunitaria prevede che sia in atto, a livello regionale, un piano sulla popolazione sensibile che preveda la sorveglianza attiva e passiva nella popolazione domestica e la sorveglianza attiva nella popolazione selvatica (cinghiali).

In questi anni la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per Malattia di Aujeszky, visto che la normativa comunitaria (Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e la Decisione n.2008/185/CE e s.m.i) non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni: l'obiettivo della Regione del Veneto è pertanto quello di raggiungere l'eradicazione della malattia e di acquisire lo status sanitario di indennità al fine di non causare penalizzazioni al comparto produttivo suinicolo.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3596 del 30 dicembre 2010 e, successivamente, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2061 dell'11 ottobre 2012, è stato predisposto un piano per il controllo e l'eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto. Al termine dell'attività svolta in questi anni, con Decisione di Esecuzione (UE) 2017/888 del 22/05/2017 la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II della Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21/02/2008 quale territorio in cui si applicano programmi riconosciuti di controllo della Malattia di Aujeszky.

Questo riconoscimento comunitario costituisce un primo grado per l'ottenimento della qualifica di territorio indenne dalla Malattia di Aujeszky di cui all'Allegato I della Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21/02/2008.

Per inserire uno Stato membro o una Regione nel citato Allegato I della Decisione 185/2008/CE, il documento "*Guidance to Commission Decision 2008/185/EC regarding additional guarantees in intra-Community trade of pigs related to Aujeszky's disease and criteria for listing a Member State or a region thereof as free from Aujeszky's disease or as having an approved disease control programme*" prevede che:

- In tutti gli allevamenti di suini, la vaccinazione sia stata proibita da almeno 1 anno;
- Venga effettuato un piano di controllo per verificare che la malattia sia assente nelle popolazioni selvatiche (cinghiali) o che siano messe in atto misure di biosicurezza idonee a garantire che la malattia non passi dalla popolazione selvatica alla domestica;
- Venga attuato un piano di sorveglianza a livello regionale che attesti che da almeno 3 anni la malattia non è presente negli allevamenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario al fine di ottenere la qualifica di territorio indenne dalla Malattia di Aujeszky, di cui all'Allegato I della Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21/02/2008, approvare l'**Allegato A** "Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky - Regione del Veneto" e relativo **Allegato A1** "Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTA la Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e s.m.i.;

VISTA la Decisione della Commissione n. 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3596 del 30 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 2061 dell'11 ottobre 2012;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/888 del 22 maggio 2017.

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky - Regione del Veneto" e relativo **Allegato A1** "Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1555 del 03 ottobre 2017

pag. 1/29



ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1/29

PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY Regione Veneto

PREMESSA

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/888 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2017**, la Regione Veneto è stata inserita nell'Allegato II alla Decisione comunitaria 2008/185/CE quale territorio con in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky.

In accordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria, per mantenere lo status sanitario, la Malattia di Aujeszky deve essere obbligatoriamente notificata e tutti i casi sospetti devono essere sottoposti a controllo e indagini di laboratorio, inoltre devono essere applicate misure restrittive negli allevamenti infetti.

Oltre a ciò, la norma comunitaria prevede che sia in atto a livello regionale un piano di sorveglianza sulla popolazione sensibile, che preveda:

- La sorveglianza attiva e passiva nella **popolazione domestica**;
- La sorveglianza attiva nella **popolazione selvatica** (cinghiali).

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Dati di popolazione

Al 31/12/2016, in Regione Veneto erano attivi 184 allevamenti da riproduzione, 1411 allevamenti da ingrasso e 2706 allevamenti familiari (**Tabella 1**). Ai fini del campionamento e della valutazione della percentuale di controllato/controllabile sono riportati gli allevamenti attivi, cioè quelli in cui è stato registrato almeno un animale o una movimentazione nell'anno di riferimento. Gli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e familiari della Regione Veneto sono rispettivamente riportati in **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**. La numerosità degli animali presenti nelle tre tipologie di allevamento si riferisce alla somma delle capacità potenziali delle singole aziende registrate in anagrafica.

TABELLA 1 - POPOLAZIONE SUINICOLA REGIONALE AL 31/12/2016

Tipologia di allevamento	N. allevamenti	N. animali (capacità potenziale)
Allevamenti da riproduzione	184	173.727
Allevamenti da ingrasso	1.411	432.283



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n.

del


pag. 2/29

Allevamenti familiari

2.706

8.899

FIGURA 1 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE (CICLO APERTO E CICLO CHIUSO) APERTI AL 31/12/2016





REGIONE DEL VENETO


giunta regionale – 10^a legislatura


ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 3/29

FIGURA 2 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO APERTI AL 31/12/2016



**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 10^a legislatura**ALLEGATO A Dgr n.****del****pag. 4/29****FIGURA 3 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI FAMILIARI APERTI AL 31/12/2016**


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale – 10^a legislatura


ALLEGATO A Dgr n.
del

pag. 10/29

- Nel 2015, la sieroprevalenza restava stabile al 2%, ma gli allevamenti da riproduzione positivi scendevano a 3 mentre gli allevamenti da ingrasso aumentavano a 7;
- Nel 2016, la sieroprevalenza era dello 0,53%, con 3 soli allevamenti risultati positivi nel corso dell'anno (2 riproduzioni e 1 ingrasso).

TABELLA 10 - EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA - ANNI 2011-2016

ANNO	N. AZIENDE POSITIVE	N. AZIENDE CONTROLLATE	% POS
2011	45	284	15,85%
2012	29	296	9,80%
2013	27	473	5,71%
2014	9	440	2,05%
2015	10	456	2,19%
2016	3	571	0,53%

FIGURA 4 – TREND DELLA SIEROPREVALENZA NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA, ANNI 2011-2016




ALLEGATO A Dgr n. del pag. 18/29

- d) Effettuazione, con il supporto tecnico dell'IZSve (Gruppo referenti Aujeszky), di un'accurata indagine epidemiologica tesa a rilevare la possibile fonte di infezione. In particolare dovrà essere verificata l'origine dell'infezione, da quanto la malattia è presente in allevamento, la possibile diffusione. Dovrà essere verificata attentamente la movimentazione di animali vivi, dei morti, del mangime, dei liquami, della lettiera, del personale e in generale dei veicoli. I dati epidemiologici devono essere raccolti per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la positività;
- e) Inoltre dovrà essere effettuata un'indagine, almeno in:
- Tutti gli allevamenti di suini che hanno avuto contatti diretti o indiretti con l'allevamento infetto;
 - In tutti gli allevamenti di suini situati nel raggio di 5 km dal focolaio;

Il controllo sierologico dovrà dimostrare che questi allevamenti non siano infetti; il numero minimo di campioni di sangue da effettuare dovrà consentire di individuare la malattia con una prevalenza inferiore al 5% e un LC del 95%.

- f) Sarà autorizzata la movimentazione di lattinzoli vivi, senza sintomi clinici di malattia verso un allevamento che pratica esclusivamente l'ingrasso con cicli di tutto pieno/tutto vuoto. A tal fine la Regione, con il supporto tecnico dell'IZSve, definirà un protocollo operativo;
- g) L'introduzione di nuovi soggetti deve essere vietata;
- h) Effettuazione di prelievi di campioni di organi (polmoni e tonsille) dai suini morti o sintomatologici. I campioni verranno inviati all'IZS competente per territorio.

Oltre a quanto sopra riportato, nell'area dei 5 km dal focolaio dovranno essere vietate le movimentazioni degli animali a eccezione dell'invio al macello per la macellazione immediata. Questa movimentazione potrà essere autorizzata solo a seguito di indagini di laboratorio che dimostrino l'assenza dell'infezione.

9. Gruppo regionale di esperti e gestione del piano di eradicazione

Allo scopo di gestire le procedure di eradicazione nelle aziende positive, nel 2013 un Gruppo Regionale referenti Aujeszky è stato costituito dalla Regione Veneto. Il gruppo si compone di veterinari con esperienza nel comparto suinicolo e/o nei confronti della Malattia di Aujeszky, sia appartenenti al settore pubblico (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - IZSve) sia liberi professionisti. Lo scopo del Gruppo referenti Aujeszky è quello di fornire supporto tecnico ai veterinari aziendali incaricati attraverso l'effettuazione di indagini epidemiologiche, valutazioni del management aziendale, campionamenti ufficiali e l'applicazione di piani di eradicazione e protocolli vaccinali di emergenza nelle aziende positive.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha creato inoltre un indirizzo e-mail dedicato (aujeszky@izsvenezie.it) per la gestione del flusso informativo tra i componenti del Gruppo Esperti e i veterinari aziendali riconosciuti. Gli aggiornamenti circa le aziende positive, la situazione epidemiologica e i controlli effettuati vengono inviati ai veterinari incaricati e ai Servizi Veterinari Locali tramite il suddetto indirizzo di posta elettronica.


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n.
del

pag. 24/29


TABELLA 15 – RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALI (2012-2015)

ANNO	CLASSE D'ETA'	N. ANIMALI	N. POSITIVI
2012	A (<6 mesi)	7	1
	B (6-12 mesi)	36	1
	C (12-24 mesi)	71	0
	D (>24 mesi)	26	0
	2012		140
2013	A (<6 mesi)	7	0
	B (6-12 mesi)	19	0
	C (12-24 mesi)	18	2
	D (>24 mesi)	4	0
2013		48	2
2014	B (6-12 mesi)	10	0
	C (12-24 mesi)	11	0
	D (>24 mesi)	1	0
2014		22	0
2015	A (<6 mesi)	10	0
	B (6-12 mesi)	27	0
	C (12-24 mesi)	23	1
	D (>24 mesi)	4	0
	Non determinato	3	0
2015		67	1
TOTALE		277	5



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 25/29

FIGURA 6 – DISTRIBUZIONE DEI CAMPIONI CONFERITI E DELLE POSITIVITÀ RISCOSETRATE (2012-2015)



I campioni conferiti nel 2017 sono in corso di analisi. Al 25/07/2017, non è stata identificata alcuna positività. La classificazione dei soggetti campionati nel 2017 e la distribuzione dei conferimenti sono presentati rispettivamente in **Tabella 16**, **Tabella 17** e **Figura 7**.


REGIONE DEL VENETO

 giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n.
del

pag. 26/29

TABELLA 16 – CAMPIONI CONFERITI AL 25/07/2017, SUDDIVISI PER ETÀ E SESSO

CLASSE D'ETA'	SESSO	N. ANIMALI conferiti al 25/07/2017
A (<6 mesi)	<i>F</i>	18
	<i>M</i>	16
	<i>Totale</i>	34
B (6-12 mesi)	<i>F</i>	9
	<i>M</i>	5
	<i>Totale</i>	14
C (12-24 mesi)	<i>F</i>	14
	<i>M</i>	7
	<i>Totale</i>	21
D (>24 mesi)	<i>F</i>	7
	<i>M</i>	5
	<i>Totale</i>	12
Totale		81



REGIONE DEL VENETO


giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 28/29

FIGURA 7 - DISTRIBUZIONE DEI CONFERIMENTI DI CINGHIALI AL 25/07/2017





ALLEGATO A1 alla Dgr n. 1555 del 03 ottobre 2017

pag. 1/3

Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli

Le evidenze epidemiologiche e i rischi connessi alle modalità di introduzione e diffusione della malattia negli allevamenti suinicoli, pur in presenza di una profilassi diretta, evidenziano la necessità di adozione di norme stringenti di biosicurezza quale indispensabile strumento per garantire il raggiungimento e il mantenimento di status sanitari elevati.

A livello produttivo è necessario pertanto definire buoni livelli di protezione sia dal punto di vista della pianificazione della gestione e della conduzione della filiera, sia a livello del singolo allevamento.

Le misure da garantire a livello degli allevamenti suinicoli regionali sono riportate nell'Allegato I che è parte integrante del presente provvedimento.

Il documento definisce le misure di biosicurezza strutturali e manageriali che dovranno essere applicate a livello degli allevamenti suinicoli sia da riproduzione sia da ingrasso.

Requisiti strutturali per allevamenti suini da riproduzione

1. Quarantena

La struttura di quarantena deve avere una netta separazione fisica e funzionale intesa come struttura a sé stante che garantisca un isolamento dalle altre unità produttive dell'allevamento: la separazione deve riguardare sia le attrezzature sia il personale.

Nel caso sia impossibile realizzare una struttura completamente isolata, il titolare propone soluzioni alternative, che dovranno essere valutate e approvate dal servizio Veterinario dell'ASL e che garantiscano un idoneo isolamento dei capi introdotti.

I locali devono essere opportunamente separati dall'esterno in modo che non sia possibile il contatto dei suini con animali, sia domestici sia selvatici.

Deve essere garantito il tutto pieno/tutto vuoto e un idoneo periodo di vuoto sanitario, con adeguate operazioni di pulizia e disinfezione dei locali.

Il personale che si occupa degli animali presenti nella zona di quarantena non deve accudire altri animali; diversamente, è necessario che il titolare dell'allevamento predisponga una procedura, approvata dal Servizio Veterinario, per prevenire il rischio di trasmissione di malattie al restante allevamento oppure il personale accudisca la rimonta alla fine della giornata lavorativa e acceda alla restante parte dell'allevamento solo il giorno seguente con indumenti puliti.

Casi particolari:

Allevamento che non introduce suini dall'esterno: la stalla di quarantena non è obbligatoria.

2. Parcheggio

L'azienda deve essere dotata di una zona fuori dall'area di governo degli animali, chiaramente identificata per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori. Dall'area di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali.

ALLEGATO A1 alla Dgr n. 1555 del 03 ottobre 2017

pag. 2/3

3. Barriere

Devono essere presenti idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei.

4. Recinzione

Per quanto riguarda gli insediamenti di nuova costruzione e le ristrutturazioni oggetto di parere preventivo, l'area di governo degli animali dovrà essere interamente recintata. L'area di allevamento da recintare, di norma, comprende una zona larga almeno 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini.

Per gli esistenti può essere ritenuta idonea una barriera fisica e/o naturale che garantisca la corretta separazione e circoscriva completamente la parte produttiva dell'allevamento, impedendo l'accesso alle persone estranee. Il proprietario può proporre soluzioni alternative che dovranno essere valutate e approvate dal Servizio Veterinario dell'ASL.

5. Zona filtro/spogliatoio

Deve essere allestita una zona filtro dotata almeno di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche a disposizione del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

6. Locali di allevamento

I locali di stabulazione devono avere pareti e pavimenti in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili in modo efficace. Intorno ai capannoni dove albergano i suini deve essere presente un'area di almeno 2 metri mantenuta libera da impedimenti, pulita e con erba falciata.

7. Locali o Contenitori per deposito carcasse

I locali o i contenitori in cui conservare tramite il freddo, se necessario, le carcasse di animali morti in attesa del loro allontanamento, troveranno la loro collocazione in un'area dell'allevamento lontana da dove albergano gli animali, all'esterno dell'area di governo degli stessi. L'area limitrofa deve essere idonea alla necessaria pulizia e disinfezione.

8. Aree stoccaggio materiale d'uso (lettiere, mezzi meccanici)

Devono essere presenti aree protette per lo stoccaggio dei materiali d'uso.

9. Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi

In prossimità dell'accesso all'allevamento, ma separatamente dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali, deve essere presente un'area per la disinfezione e devono essere utilizzati disinfettanti di provata efficacia.

10. Carico/scarico suini vivi

Deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo trasporti esclusivamente animali da/per l'azienda (mono carico) avendo cura di verificare che la disinfezione del veicolo sia stata effettuata con disinfettanti efficaci.

ALLEGATO A1 alla Dgr n. 1555 del 03 ottobre 2017

pag. 3/3

11. Silos o deposito mangime

Nelle strutture di nuova costruzione i silos e i depositi devono essere posti esternamente all'area di governo, oppure devono essere caricabili dall'esterno dell'area di governo degli animali.

Nelle strutture esistenti nel caso in cui non siano rispettati i requisiti sopra indicati, la consegna del mangime deve essere effettuata con automezzi accuratamente lavati e disinfettati. In questi casi l'automezzo deve essere disinfettato in piazzole situate in prossimità dell'accesso all'allevamento utilizzando l'attrezzatura prevista e l'autista non deve avere accesso ai locali di allevamento e deve indossare abiti e calzari puliti a ogni consegna.

Requisiti strutturali per allevamenti suini da ingrasso

Per gli allevamenti da ingrasso dovranno essere rispettati i requisiti indicati nei punti dal 2 al 11.

Requisiti gestionali per allevamenti suini riproduttori e ingrassi

I proprietari degli allevamenti devono:

- a. Consentire l'accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda,
- b. Tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale estraneo e degli eventuali visitatori (indicandone le mansioni/funzioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi,
- c. Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi,
- d. La consegna del mangime deve essere effettuata con automezzi accuratamente lavati e disinfettati e se possibile lo scarico deve avvenire all'esterno del perimetro recintato. L'autista non deve avere accesso ai locali di allevamento e deve indossare abiti e calzari puliti a ogni consegna. Il detentore deve verificare tramite l'apposita scheda l'avvenuto lavaggio dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
- e. Gli automezzi che trasportano animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli solamente allo scarico degli animali nella struttura di macellazione o presso punti di lavaggio e disinfezione). L'avvenuta disinfezione deve essere documentata tramite la corretta compilazione del modello di cui all'allegato IX dell'O.M. 12/4/2008, conservato in allevamento congiuntamente alla copia del modello IV di scorta agli animali.
- f. E' indispensabile che gli animali selvatici non possano avere accesso al mangime presente nei capannoni e l'alimento sparso accidentalmente venga immediatamente rimosso.